



COMUNE DI OFFIDA

Regolamento per la disciplina Imposta Unica Comunale “IUC”  
Anno 2019

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 28 marzo 2019

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

**INDICE**

**CAPITOLO 1: - Imposta Unica Comunale - " IUC" - GENERALITA'**

**CAPITOLO 2: - Regolamento componente " IMU" - Imposta Municipale Propria**

**CAPITOLO 3: - Regolamento componente " TASI" - Tributo sui Servizi Indivisibili**

**CAPITOLO 4: - Regolamento componente " TARI" - Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti**

## CAPITOLO 1: - Imposta Unica Comunale - " IUC" - GENERALITA'

### INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
- Articolo 2 - Soggetto attivo
- Articolo 3 - Funzionario responsabile
- Articolo 4 - Attività di controllo
- Articolo 5 - Versamenti minimi
- Articolo 6 - Accertamento
- Articolo 7 - Rimborsi
- Articolo 8 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Articolo 9 - Riscossione coattiva
- Articolo 10 - Decorrenza ed efficacia del regolamento

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Offida dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti;
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
4. Nel capitolo 1 del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capitoli 2, 3 e 4 vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

## **Articolo 2**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Offida relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

## **Articolo 3**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Unica Comunale "IUC", compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Articolo 4**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato con debito preavviso.

## **Art. 5**

### **VERSAMENTI MINIMI**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro.  
Tale importo si intende riferito al singolo immobile e all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Articolo 6**

### **ACCERTAMENTO**

1. Il Comune procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza degli elementi dichiarati; provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di omesso o parziale versamento del tributo.

## **Articolo 7**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale;
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso con lo stesso tributo o altro debito tributario qualora ne ricorrano i presupposti. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

## **Articolo 8**

### **DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a tre mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.  
Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato.

## **Articolo 9**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla Legge.

## **Articolo 10**

### **DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto;
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

## CAPITOLO 2: - Regolamento componente " IMU" - Imposta Municipale Propria

### INDICE

Articolo 1 – Presupposto impositivo

Articolo 2 - Abitazione principale

Articolo 3 - Pertinenze dell'abitazione principale

Articolo 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

Articolo 5 - Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli)

Articolo 6 - Unità immobiliari appartenenti alle categorie da A2 a A7 autonomamente accatastate ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale del soggetto passivo imu.

Articolo 7 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Articolo 8 - Immobili inagibili

**Articolo 1**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
2. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e del Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 in materia di disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle Istituzioni scolastiche;
3. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

**Articolo 2**  
**ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

**Articolo 3**  
**PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Articolo 4**  
**ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione sono trattate le eventuali pertinenze (C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).
2. Per usufruire di tale trattamento è necessario produrre specifica certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero, nonché autocertificazione che l'immobile in oggetto non risulti locato né utilizzato; in nessun caso si procederà a rimborsi.

**Articolo 5**  
**FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 1° GRADO (GENITORI/FIGLI)**

1. Per le abitazioni (no pertinenze) possedute da soggetti passivi IMU, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) come abitazione principale (a condizione che vi sia stata stabilita sia la dimora che la residenza anagrafica), potrà essere applicata un'aliquota ridotta stabilita annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Per usufruire di tale aliquota i soggetti interessati dovranno attestare, pena l'esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.
3. L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia IMU al variare delle suddette condizioni;
4. A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

## Articolo 6

### **UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DA A2 A A7 AUTONOMAMENTE ACCATASTATE MA COMUNICANTI ED ADIBITE ENTRAMBE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO IMU**

1. Nel caso di due unità immobiliari appartenenti alle categorie da A2 a A7 autonomamente accatastate (con particelle e sub diversi) ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale del soggetto passivo IMU potrà essere applicata un'aliquota ridotta stabilita annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale;
2. Per usufruire di tale aliquota è necessario che le unità immobiliari siano adibite per l'intero ad abitazione principale del soggetto passivo IMU e che le unità immobiliari siano comunicanti tramite porta o scala interna esclusiva di collegamento (scala o porta di collegamento di diversi vani adibiti ad abitazione principale; es. zona notte e zona giorno);
3. Per usufruire di tale aliquota i soggetti interessati dovranno attestare, pena l'esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio corredata da documentazione fotografica dimostrante l'effettiva condizione entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.
4. L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia IMU al variare delle suddette condizioni;
5. A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

## Articolo 7

### **DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione a quanto previsto dall'Art. 8 comma 4 del D.Lgs n. 23/2011. Allo scopo di ridurre il contenzioso non si procede ad accertamento nel caso in cui l'IMU dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal comma successivo.
2. La Giunta Comunale con propria delibera determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Nel caso tali valori non vengano deliberati si applicano quelli dell'anno precedente; I valori deliberati dalla Giunta Comunale con i criteri di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo e pretesa. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune non saranno oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
3. Ai fini dell'imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione del Comune indipendentemente dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per conto sulla quantificazione dell'ammontare del valore medesimo.
4. I fabbricati classificati in categoria "F2" (unità collabenti) situati in zona agricola sono soggetti ad IMU come area edificabile, considerando il valore dell'ipotetica area agricola necessario all'edificazione.

## Articolo 8

### **IMMOBILI INAGIBILI**

1. Le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato sono identificate nelle sotto riportate fattispecie:
  - fabbricato non occupato da demolire;
  - fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
  - fabbricato non occupato i cui vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
2. Lo stato di inagibilità dell'immobile dovrà essere certificato dall'Ufficio Tecnico Comunale attraverso il rilascio di certificazione di inagibilità.

## CAPITOLO 3: - Regolamento componente " TASI" - Tributo sui Servizi Indivisibili

### INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Presupposto impositivo

Articolo 3 - Unita' immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sull'immobile

Articolo 4 - Base imponibile

Articolo 5 - Aliquote

Articolo 6 - Detrazione per abitazione principale e riduzioni

Articolo 7 - Versamenti

Articolo 8 - Indicazione analitica servizi indivisibili

## **Articolo 1**

### **OGGETTO**

1. Il presente capitolo disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 in materia di disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle Istituzioni scolastiche;
2. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la TASI con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014;
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
- 3.

## **Articolo 3**

### **UNITA' IMMOBILIARE OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DI DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE**

1. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dagli altri titolari del diritto reale sull'unità immobiliare.

## **Articolo 4**

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

## **Articolo 5**

### **ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

## **Articolo 6**

### **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RIDUZIONI**

1. Con delibera di Consiglio Comunale è possibile riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale, della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti;
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può altresì stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni previste dai commi 679 e 682 della Legge n. 147 del 27.12.2013.
- 3.

## **Articolo 7**

### **VERSAMENTI**

1. Il tributo è versato in autoliquidazione dai soggetti passivi;
2. In caso di pluralità di possessori, ogni possessore effettuerà il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni;
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, gli aventi diritto

verseranno la TASI secondo le quote così come disciplinate dall'Art. 3 comma 2 del presente regolamento ed i versamenti saranno effettuati nella seguente modalità:

- ogni possessore effettuerà un distinto versamento TASI;
- l'occupante effettuerà un unico versamento.

4. Se non stabilito diversamente dalla normativa vigente il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso verrà effettuato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre;

5. Per gli anni successivi, se non stabilito diversamente dalla normativa vigente, è facoltà del Comune stabilire con apposita deliberazione differenti termini per i versamenti, in assenza di tale deliberazione i termini si intendono 16 giugno e 16 dicembre.

6.

#### **Articolo 8**

##### **INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno individuati annualmente, in maniera analitica (anche contestualmente alla deliberazione delle aliquote e delle detrazioni), i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 4 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Articolo 5 - Determinazione della superficie degli immobili oggetto della tariffa
- Articolo 6 - Esclusioni dal tributo
- Articolo 7 – Riduzioni ed esenzioni del tributo
- Articolo 8 - Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
- Articolo 8 bis - Riduzione della quota variabile del tributo per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in proprio
- Articolo 9 -Tariffa giornaliera di smaltimento
- Articolo 10 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Articolo 11 - Tariffe del tributo
- Articolo 12 - Categorie di utenza
- Articolo 13 –Esenzione o riduzione per nuovi insediamenti
- Articolo 14 – Requisiti per poter usufruire delle esenzioni
- Articolo 15 -Modalità per poter usufruire delle esenzioni
- Articolo 16 –Esclusioni
- Articolo 17 - Progetto zero x 10 –esenzione tari per i nuovi cittadini
- Articolo 18 – Requisiti per poter usufruire delle esenzioni
- Articolo 19 -Modalità per poter usufruire delle esenzioni
- Articolo 20 – Agevolazioni per assunzioni in imprese già in attività
- Articolo 21 - Obbligo di dichiarazione
- Articolo 22 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Articolo 23- Accertamento con adesione

## **Articolo 1**

### **OGGETTO**

- 1) Il presente capitolo, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), in attuazione del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni e al Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 in materia di disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica o dell'utilizzazione;
- 3) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **Articolo 3**

### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto sull'intero territorio comunale.
- 2) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma
- 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - m) il combustibile derivato da rifiuti;
- 5) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, il tutto comunque ai sensi del vigente regolamento Comunale in materia.

## **Articolo 4**

### **SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune;

- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare.
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

## **Articolo 5**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA TARIFFA**

- 1) Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
- 2) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali (superficie calpestabile) con esclusione di quella avente altezza inferiore a ml 1,50.
- 3) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
- 4) Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

## **Articolo 6**

### **ESCLUSIONI DAL TRIBUTO**

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua e luce;
  - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. In nessun caso in mancanza di denuncia originaria o di variazione comprovante tali circostanze si procederà a rimborso.
- 2) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## **Articolo 7**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL TRIBUTO**

- 1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 2.000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;
- 3) Per i fabbricati rurali occupati da agricoltori si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- 4) Per gli immobili tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- 5) Per le abitazioni di residenza di anziani o disabili che risultino ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero, case di cura e simili a condizione che l'immobile non risulti in alcun modo utilizzato o locato previa presentazione, ai competenti Uffici Comunali della Certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero si applica l'esenzione
- 6) In nessun caso in mancanza di denuncia originaria o di variazione comprovante tali circostanze si procederà a rimborso.

### **Articolo 8**

#### **RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI**

1) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto (e quindi sono da escludere dal computo delle superficie assoggettabili) solo ed esclusivamente di quella parte della superficie dell'immobile ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi non assimilabili o non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono pertanto obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori, il tutto a condizione che gli stessi dimostrino al Comune l'avvenuto trattamento (gestione e smaltimento) in conformità alla normativa vigente. Il Comune a tal fine individua a titolo esemplificativo espressamente quale aree di continuativa e prevalente produzione di rifiuti speciali pericolosi da escludere dal computo delle superficie assoggettabili alla TARI le superficie documentata da planimetria catastale adibite a:

- le sole stanze adibite alla macellazione di animali,
- le sole sale operatorie di laboratori medici, veterinari, ospedali, case di cura.
- le cabine di verniciatura di autocarrozzerie,

Per fruire di tale esenzione di superficie altrimenti tassabili, gli interessati devono presentare apposita istanza entro la scadenza della prima rata dell'anno di riferimento e dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, con tutta la eventuale documentazione richiesta. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare nei modi richiesti al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e tutta la documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti, nonché quella attestante il trasporto e lo smaltimento presso imprese abilitate.

Sulla base dell'istruttoria formulata dagli uffici comunali competenti sull'istanza di esclusione formulata, anche sulla base di eventuali necessari sopralluoghi, verrà comunicato all'utente l'accoglimento o meno della domanda, specificando in caso positivo l'effettiva superficie dell'immobile non assoggettabile alla tassazione, rispetto a quella richiesta, ovvero da escludere dal computo delle superficie assoggettabili.

Si precisa che in caso di mancata o incompleta presentazione della suddetta completa istanza o della documentazione integrativa richiesta non si procederà alla concessione di alcuna riduzione della tassa applicata.

2) Ai sensi del comma 682 lettera a punto 5 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si individuano le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali a cui applicare la norma del successivo capoverso:

- a) attività agricole e agro-industriali;
- b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) attività da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) attività di lavorazioni artigianali;
- e) attività commerciali;
- f) attività di servizio;
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) attività sanitarie;

Le suddette categorie di attività che dovessero avere superficie promiscue in cui si producono in via

continuativa (anche non in via prevalente) rifiuti speciali pericolosi non assimilabili agli urbani o rifiuti non assimilati, e nelle quali vi è una obiettiva difficoltà a delimitare inequivocabilmente le superfici ove tali rifiuti si formano, si applica una agevolazione, quale la riduzione del tributo nella parte variabile fino ad massimo del 60%.

E' comunque sempre facoltà del Comune stabilire - con apposita deliberazione prima dell'approvazione delle tariffe annuali - una differente agevolazione o applicazione per tali categorie di attività produttive.

Per fruire di tale riduzione gli interessati devono presentare apposita istanza entro la scadenza della prima rata dell'anno di riferimento e dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, con tutta la eventuale documentazione richiesta. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare nei modi richiesti al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e tutta la documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti, nonché quella attestante il trasporto e lo smaltimento presso imprese abilitate .

Sulla base dell'istruttoria formulata dagli uffici comunali competenti sull'istanza di riduzione formulata, anche sulla base di eventuali necessari sopralluoghi, verrà comunicato all'utente l'accoglimento o meno della domanda, specificando in caso positivo l'agevolazione concessa, ovvero la % di riduzione accordata del tributo variabile dovuta in via ordinaria.

Si precisa che in caso di mancata o incompleta presentazione della suddetta istanza e/o della documentazione richiesta non si procederà alla concessione della riduzione richiesta, consistente eventualmente nel rimborso delle somme versate.

### **Articolo 8 bis**

#### **RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DEL TRIBUTO PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN PROPRIO**

1) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani è prevista una riduzione della tassa TARI alla sola condizione che il produttore dimostri di aver avviato i propri rifiuti al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati ai sensi di legge e produca specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

Per riciclo si intende - ai sensi dell'art. 183 del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii - qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Il Comune concede ai suddetti produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani una riduzione massima del 60% della propria quota variabile del tributo, riduzione variabile e comunque tendenzialmente proporzionale alle quantità dei propri rifiuti speciali assimilati prodotti e che il produttore dimostri effettivamente di aver avviato al riciclo, secondo le modalità richieste dagli uffici comunali preposti.

E' comunque sempre facoltà del Comune stabilire - con apposita deliberazione prima dell'approvazione delle tariffe annuali - una differente riduzione o applicazione per tali produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani. Per fruire di tale riduzione gli interessati devono presentare apposita istanza entro la scadenza della prima rata dell'anno di riferimento e dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, con tutta la eventuale documentazione richiesta.

A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare nei modi richiesti al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e tutta la documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti, nonché quella attestante il trasporto e l'avvio e recupero presso le imprese abilitate.

I titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il termine perentorio della scadenza della prima rata di scadenza di ciascun anno apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero, la quantità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione i titolari delle utenze non domestiche dovranno altresì allegare la copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero (es. registri di carico e scarico dei rifiuti o simili) in conformità alla normativa vigente.

Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione prodotta dal contribuente, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Sulla base dell'istruttoria formulata dagli uffici comunali competenti sull'istanza di riduzione formulata, verrà specificata in caso positivo la riduzione concessa, ovvero la % di riduzione accordata del tributo variabile dovuta in via ordinaria.

Si precisa che in caso di mancata o incompleta presentazione della suddetta istanza e/o della documentazione richiesta non si procederà alla concessione della riduzione richiesta.

## **Articolo 9**

### **TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni;
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione;
3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%;
4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia;
5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.

## **Articolo 10**

### **CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

- 1) In nessun caso potranno essere applicate più riduzioni e/o agevolazioni.

## **Articolo 11**

### **TARIFFE DEL TRIBUTO**

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- 2) Le tariffe sono determinate secondo i criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- 3) Le tariffe sono determinate in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e al prospetto con il quale si determinano i costi comuni che vanno ad integrare il piano Finanziario;
- 4) La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- 5) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;
- 6) Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- 7) Il Consiglio Comunale approva il piano finanziario e le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

## **Articolo 12**

### **CATEGORIE DI UTENZA**

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune.

Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

- 3) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

TABELLA per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal regolamento comunale		
Superficie (mq)		N° occupanti
Da	A	
Per superfici inferiori o uguali a 70 mq		1
71	120	2
121	200	3
201	250	4
251	300	5
Oltre 301		6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

- 4) Per le utenze domestiche che avranno diritto all' "esenzione" PROGETTO ZERO X 10 –ESENZIONE TARI PER I NUOVI CITTADINI" e che abbiano assolto tutti gli obblighi di cui agli articoli 17-18-19 del presente regolamento il numero degli occupanti sarà calcolato come indicato nel successivo Art. 18.
- 5) La classificazione dei locali e delle aree delle utenze non domestiche in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
- 6) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella "Tabella A" in appendice;
- 7) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nella "tabella A" in appendice viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 8) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 9) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
- 10) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 11) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Articolo 13**

#### **ESENZIONE O RIDUZIONE PER NUOVI INSEDIAMENTI**

Per favorire l'insediamento nel territorio Comunale di nuove attività produttive si prevedono agevolazioni o esenzioni del tributo TARI a favore di imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e imprese agricole di trasformazione che si insediano nel Comune di Offida.

Tali agevolazioni consistono nell'esenzione o nella riduzione del pagamento della TARI dovuta per l'anno d'insediamento e anche per i successivi 2 anni.

La relativa copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

### **Articolo 14**

#### **REQUISITI PER POTER USUFRUIRE DELLE ESENZIONI**

Possono beneficiare delle esenzioni/agevolazioni di cui al punto sopra i soggetti passivi TARI che risultano essersi insediati nel Comune di Offida dall'anno 2015.

E' necessario che l'Impresa risulti iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ed abbia iniziato l'attività produttiva nell'anno solare a partire dal 01/01/2015.

Non potranno usufruire di tali benefici le Ditte che effettuano cambi di ragione sociale o che abbiano chiuso e riaperto l'attività.

Per l'anno 2015 le imprese che hanno i requisiti di cui al paragrafo precedente saranno esentate dal pagamento della TARI dovuta per l'anno 2015 e, compatibilmente con le risorse di bilancio, per i successivi 2 anni.

Qualora si faccia la denuncia successivamente al primo anno di insediamento si potrà usufruire solo del tempo residuo fissato per l'agevolazione.

Per gli anni successivi, con Delibera di Consiglio Comunale, da assumersi anche contestualmente all'approvazione delle tariffe TARI e comunque prima dell'approvazione del bilancio si potrà decidere di

non riconfermare l'esenzione o disciplinare l'esenzione e/o le agevolazioni in maniera diversa anche sotto forma di riduzioni la cui percentuale potrà essere deliberata dal consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio.

Allo scadere dei termini temporali le esenzioni/agevolazioni TARI cesseranno di avere efficacia ed i contribuenti saranno assoggettati a imposizione e a tassazione.

#### **Articolo. 15**

##### **MODALITÀ PER POTER USUFRUIRE DELLE ESENZIONI**

Per usufruire di tale agevolazione i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di esenzione/riduzione, pena l'esclusione, ed attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio (Allegato A) entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta. Per il solo anno 2015 la scadenza dell'istanza è fissata al 30 luglio 2015.

In nessun caso si procederà a rimborsi o a restituzione di somme eventualmente versate a titolo TARI da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra ma che abbiano omesso la presentazione dell'istanza di riduzione/esenzione nei termini.

Per le attività che si insedieranno successivamente alla data di scadenza della 1° rata TARI e che quindi non si trovano nelle condizioni di poter presentare l'atto notorio nei termini previsti dal presente regolamento è fatto obbligo presentare la predetta istanza entro 60 giorni dall'insediamento.

In nessun caso si procederà a rimborsi o a restituzione di somme eventualmente versate a titolo TARI da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra ma che abbiano omesso la presentazione dell'istanza di riduzione/esenzione nei termini.

I soggetti che intendono usufruire delle esenzioni/agevolazioni di cui al presente regolamento, per tutto il periodo interessato dalle esenzioni stesse, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia TARI al variare delle suddette condizioni;

A seguito di verifica, rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

#### **Articolo. 16**

##### **ESCLUSIONI**

Restano escluse dalla presente agevolazione le attività di cui agli art.li 13, 14 e 15, che siano cessate e nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro tre anni dalla sua cessazione.

Analogamente restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei ventiquattro mesi successivi all'apertura della nuova.

Restano infine escluse le imprese che svolgono attività che costituiscono una mera prosecuzione di attività svolte, nel territorio comunale, da altri soggetti.

Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio attività:

- Acquisto, solo se avviene tra parenti e affini entro il quarto grado;
- Nuova apertura se avviene tra parenti e affini entro il quarto grado;
- Affitto d'azienda;
- Successione o donazione d'azienda;
- Operazione di trasformazione della forma giuridica e/o della ragione sociale;
- Operazione di scissione e fusione d'azienda.

#### **Articolo 17**

##### **PROGETTO ZERO X 10 –ESENZIONE TARI PER I NUOVI CITTADINI**

In attuazione dei "Principi Fondamentali" e declinando le "Finalità" della propria azione di Governo, così come stabilite nello Statuto comunale (artt. 1 e 2) l'Amministrazione comunale, ha come obiettivo strategico lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria Comunità.

Tali istanze di sviluppo possono e devono tradursi nell'applicazione di iniziative concrete e tangibili volte ad

“esenzioni riguardanti la fiscalità locale”.

Al fine di perseguire tali obiettivi si prevedono esenzioni TARI per 10 anni (a far data dal 01/01/2018) a favore dei nuovi Cittadini che trasferiranno la propria residenza nel Comune di Offida a partire dalla data del 01/01/2018 tramite iscrizione all’anagrafe comunale (APR).

### **Articolo 18**

#### **REQUISITI PER POTER USUFRUIRE DELLE ESENZIONI**

Possono beneficiare delle esenzioni di cui al punto precedente i seguenti soggetti passivi TARI:

**A)** nuovi nuclei familiari provenienti da altri Comuni che trasferiranno la propria residenza nel Comune di Offida a partire dal 01/01/2018; tale esenzione opererà anche nei confronti di nuclei familiari costituiti da una sola persona.

**B)** rientri (con trasferimento di residenza) di cittadini in nuclei familiari già esistenti, qualora il rientro sia riferito ad un individuo trasferitosi ad altro comune prima del 31/12/2017, l’esenzione opererà solo per il “nuovo residente”; il numero degli occupanti sarà quindi determinato escludendo il “nuovo residente” e la TARI verrà calcolata applicando la tariffa relativa ai componenti senza considerare il “nuovo residente”.

L’esenzione della TARI per il cittadino trasferito in altro Comune che rientra in Offida partirà dal momento della presentazione dell’istanza agli uffici competenti (Allegato B) e potrà essere usufruita solo ed esclusivamente per il tempo residuo.

Tale esenzione trova applicazione per i cittadini che sono rientrati nel Comune di Offida a partire dal 01/01/2018.

**C)** trasferimento di residenza di cittadini (dal 01/01/2018) in nuclei familiari esistenti o che si costituiranno con cittadino/a/i residente/i, l’esenzione opererà solo per il nuovo residente; il numero degli occupanti sarà quindi determinato escludendo il nuovo residente e la TARI verrà calcolata applicando la tariffa relativa ai componenti senza considerare il “nuovo” residente.

L’esenzione della TARI per il “nuovo” componente partirà dal momento della presentazione dell’istanza agli uffici competenti (Allegato B) e potrà essere usufruita solo ed esclusivamente per il tempo residuo.

Tale esenzione trova applicazione per i cittadini che si sono trasferiti nel Comune di Offida a partire dal 01/01/2018.

**D)** coloro che hanno spostato o sposteranno la residenza dal Comune di Offida a partire dal 01/01/2018 verso altro Comune per poi ritrasferirsi di nuovo nel Comune di Offida potranno usufruire di tale esenzione solo se tra i due trasferimenti sono passati almeno 5 anni.

Potranno beneficiare delle esenzioni solo per il tempo residuo.

**Per usufruire di tali esenzioni i soggetti passivi TARI oltre ad essere in una delle predette situazioni DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE soddisfare contemporaneamente anche la seguente condizione:**

Valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE del nucleo familiare in corso di validità: da € 0 a € 40.000,00. Tutte le esenzioni operano solo per trasferimenti di residenza avvenuti o che avverranno a partire dal 01/01/2018.

Allo scadere dei termini temporali le esenzioni TARI cesseranno di avere efficacia ed i contribuenti saranno assoggettati a imposizione e a tassazione.

Qualora venga meno una delle condizioni necessarie al riconoscimento del beneficio, il contribuente dovrà darne immediata comunicazione. Le esenzioni TARI cesseranno di avere efficacia ed i contribuenti saranno assoggettati a imposizione e a tassazione.

### **Articolo. 19**

#### **MODALITÀ PER POTER USUFRUIRE DELLE ESENZIONI**

Per usufruire di tale esenzione i soggetti in possesso di tutti i requisiti richiesti dovranno obbligatoriamente presentare apposita istanza di esenzione, pena l’esclusione, ed attestare la sussistenza di tutte le condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio (ALL. B) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di trasferimento della residenza e l’esenzione opererà sempre e solo per il tempo residuo stabilito dall’esenzione.

All’istanza dovrà essere allegato ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

Qualora l’istanza non venga presentata entro i 60 giorni l’esenzione opererà dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di diritto e di fatto richiesti e dietro presentazione di ISEE relativo all’anno in corso;

La richiesta di esenzione dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi del Comune di Offida e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

Qualsiasi richiesta presentata con modelli non conformi, incompleta o diversa, non verrà considerata valida.

L’istanza ha effetto fino a che permangano tutte le condizioni per poter usufruire dell’esenzione e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia TARI al variare delle suddette condizioni; è invece obbligatorio, pena l’esclusione, ripresentare annualmente ISEE entro la data del 28 febbraio per la verifica della permanenza delle condizioni reddituali.

Per le sole variazioni anagrafiche che si sono verificate tra il 01/01/2018 e il 31/03/2018 la scadenza dell'istanza è fissata al 30 MAGGIO 2018;

In nessun caso si procederà a rimborsi o a restituzione di somme eventualmente versate a titolo TARI da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra ma che abbiano omissis la presentazione dell'istanza di esenzione nei termini.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza e il permanere delle condizioni richieste per l'esenzione.

A seguito di verifica, rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

## **Articolo. 20**

### **AGEVOLAZIONE PER ASSUNZIONI IN IMPRESE GIA' IN ATTIVITA'**

Il Comune di Offida intende promuovere il rilancio del settore imprenditoriale cittadino favorendo nuove assunzioni nelle imprese già in attività.

Il Comune di Offida, allo scopo di sostenere iniziative rivolte alla promozione di politiche attive del lavoro che abbiano la duplice finalità di sostenere lo sviluppo locale e l'incentivazione dell'occupazione, disciplina la concessione di agevolazioni fiscali in favore Imprese con sede operativa nel territorio del comune di Offida che assumano nuovo personale in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

Le agevolazioni fiscali intervengono sulla tari dovuta per l'unità produttiva direttamente e interamente utilizzata all'interno del proprio ciclo produttivo che presenta la richiesta di agevolazione nella misura:

- Riduzione del 20% se l'assunzione riguarda un'unità o più (fino a 4), a far data dall'assunzione e fino allo scadere del terzo anno);
- Riduzione del 50% se l'assunzione riguarda 5 unità o più (fino a 9), a far data dall'assunzione e fino allo scadere del terzo anno);
- Esenzione totale se l'assunzione riguarda 10 persone o più (a far data dall'assunzione e fino allo scadere del terzo anno);

Qualora nel corso di tre anni si proceda all'assunzione di più unità (fino al raggiungimento rispettivamente di 5 o 10 unità), le relative agevolazioni dei tre anni ripartiranno dal raggiungimento delle relative unità.

Possono accedere all'agevolazione tutte le imprese in qualsiasi forma costituite, con sede operativa nel Comune di Offida, operanti nei settori dell'industria, agricoltura, terziario, commercio, artigianato, turismo, servizi (con esclusione dei datori di lavoro domestico), che attivino con cittadini residenti nel territorio del Comune di Offida, contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo pieno che determinino un saldo positivo tra i lavoratori cessati nelle 3 annualità precedenti l'assunzione e i lavoratori che verranno assunti;

I rapporti di lavoro devono essere attivati nel pieno rispetto della legge n. 68/1999, del D.Lgs. n. 81/2008, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e devono configurarsi come assunzioni per la copertura di posti di lavoro di nuova istituzione.

Per avere diritto all'agevolazione, le imprese devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- a) Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e in regola con i versamenti contributivi;
- b) Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L.68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione dei CCNNLL;
- c) Non aver fatto ricorso, negli ultimi 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, al beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), comprese eventuali deroghe, per cessazione di attività o non aver operato riduzioni di personale attraverso procedure di mobilità;
- d) Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo negli ultimi 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta di agevolazione;
- e) Non avere in atto, alla data di presentazione della richiesta dell'agevolazione, sospensioni di rapporti o riduzioni dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria, Cassa integrazione guadagni in Deroga e Trattamento di Solidarietà).
- f) Non avere cause ostative di cui al decreto Legislativo 159/2011;
- g) Non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a suo carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P. A.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta dell'agevolazione e, nel caso di imprese con più unità produttive ubicate nel territorio oggetto del presente articolo, devono essere riferiti alla sola unità produttiva che presenta la richiesta di agevolazione.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determinerà la non ammissibilità della richiesta

dell'agevolazione. Il lavoratore per il quale si richiede il contributo deve risultare, alla data della domanda, regolarmente residente nel Comune di Offida da almeno 12 mesi.

Il lavoratore dovrà essere iscritto presso il Centro per l'Impiego competente per territorio ed aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Non sono ammissibili le assunzioni che interessano:

- a) i pensionati con pensioni anticipata o vecchiaia;
- b) i lavoratori delle agenzie di somministrazione non utilizzati direttamente dalle agenzie stesse;
- c) i lavoratori a domicilio;
- d) i dirigenti privati;
- e) i soggetti che negli ultimi tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo siano stati dipendenti a tempo indeterminato o che negli ultimi dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo siano stati dipendenti a tempo determinato del soggetto, che procede alle assunzioni (con esclusione dei rapporti di tirocinio) o di soggetti che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/imprese che provvedono alle assunzioni, ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- f) lavoratori legati al datore di lavoro da rapporti di parentela o affinità sino al secondo grado.

Per poter usufruire dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato dovrà presentare al Comune, domanda redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo allegato al presente regolamento (allegato C) scaricabile dal sito internet del Comune o acquisibile presso l'Ufficio Tributi del Comune entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento (assunzione).

In nessun caso si procederà a rimborsi o a restituzione di somme eventualmente versate a titolo TARI da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra ma che abbiano omesso la presentazione dell'istanza di agevolazione nei termini.

L'Ufficio Tributi, verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.

In caso di mancanza delle dichiarazioni obbligatorie o degli allegati previsti saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un termine di 15 giorni per provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la richiesta non potrà essere accolta.

Qualora il contratto venga risolto la stessa verrà revocata e si procederà al recupero delle somme non pagate.

## **Art. 21**

### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe ove possibile.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti o detentori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Art. 22**

### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi TARI presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio/variazione/cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i degli stessi;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta al dichiarante, è presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi, oppure può essere inoltrata all'Ente:

- a) attraverso il servizio postale, tramite posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) via fax;
- c) mediante posta elettronica certificata;

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

7. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente non dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 23**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Il presente articolo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

Ravvedimento ed esimenti:

Il presente articolo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali:

costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE –  
DPR 27 Aprile 1999, n. 158 - elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti**

- 1.** Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2.** Cinematografi e teatri,
- 3.** Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4.** Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5.** Stabilimenti balneari
- 6.** Esposizioni, autosaloni
- 7.** Alberghi con ristorante
- 8.** Alberghi senza ristorante
- 9.** Case di cura e riposo
- 10.** Ospedali
- 11.** Uffici, agenzie, studi professionali
- 12.** Banche ed istituti di credito
- 13.** Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 14.** Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15.** Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16.** Banchi di mercato beni durevoli
- 17.** Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18.** Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19.** Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20.** Attività industriali con capannoni di produzione
- 21.** Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22.** Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23.** Mense, birrerie, amburgherie
- 24.** Bar, caffè, pasticceria
- 25.** Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26.** Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27.** Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28.** Ipermercati di generi misti
- 29.** Banchi di mercato genere alimentari
- 30.** Discoteche, night club, sala giochi

**ESENZIONE TARI NUOVE ATTIVITA'**

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 (\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di titolare della ditta \_\_\_\_\_  
 P.IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ insediatasi  
 nel Comune di Offida in Via \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CHIEDE**

**l'applicazione dell'esenzione o dell'agevolazione TARI prevista nel regolamento IUC per l'anno in questione.**

Il sottoscritto dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle suddette condizioni.

**DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA' CONTRIBUTIV  
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE -  
 (art. 4, comma 14-bis, d.l. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011)**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ in  
 \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_  
 con sede in \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 46 del DPR n. 445  
 del 28.12.2000 ed a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR succitato per le ipotesi di falsità in atti e  
 dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

**DICHIARO**

1. Che i dati identificativi della suindicata ditta sono i seguenti:

Denominazione /ragione sociale ditta \_\_\_\_\_

Partita Iva \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_

E mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Sede Legale \_\_\_\_\_

(Comune - via - CAP)

Sede Operativa \_\_\_\_\_

(Comune - via - CAP)

Tipo impresa:            Impresa -    Lavoratore autonomo  
 (cancellare la voce che non interessa)

CCNL applicato al personale dipendente \_\_\_\_\_

Numero dipendenti \_\_\_\_\_

INAIL: codice ditta \_\_\_\_\_

INPS                      Posizione assicurative territoriali \_\_\_\_\_

matricola aziendale \_\_\_\_\_

sede competente \_\_\_\_\_

2. Che in caso di variazione dei dati sopra riportati il sottoscritto in qualità di legale rappresentante si impegna a darne tempestiva comunicazione.
3. Che la suindicata ditta è in regola con i pagamenti relativi ai contributi INPS ed INAIL.
4. Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l'esistenza di debiti contributivi;
5. Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
6. Che non sono destinatario di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi pendenti.

Dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al D:to L.vo n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

*"Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento per la protezione dei dati personali del Comune di OFFIDA che i miei dati personali saranno trattati dal servizio Tributi del Comune esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa"*

Si allegano:

Certificazione della camera di commercio

Dichiarazione Unica di Regolarità contabile- Dichiarazione sostitutiva di certificazione Copia documento di riconoscimento in corso di validità'

**Modulo per richiesta esenzione Tari "PROGETTO ZERO x 10"**

Il/la sottoscritto.....nato a .....(.....) il...../...../..... C.F.....  
 residente a Offida (AP) in Via.....n°..... **dalla data del** .....Indirizzo e-  
 mail..... Tel .....

consapevole che, quanto dichiarato in data odierna, è soggetto a verifica da parte del Comune di Offida e che,  
 le

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle  
 leggi speciali in materia, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, determinando,  
 conseguentemente, la decadenza del beneficio eventualmente ottenuto

CHIEDE

L'ESENZIONE DELLA TARI (Art.li 12-17-18-19) così come stabilito dal Regolamento Comunale IUC-sezione  
 Tari vigente (Delibera Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_)

Per se stesso

per il nucleo familiare composto da: \_\_\_\_\_

---



---

Il sottoscritto dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle suddette  
 condizioni

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 46 e 47 DPR 445/2000)

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
 \_\_\_\_\_ e residente ad Offida in \_\_\_\_\_ avvalendomi della  
 facoltà concessa dall'art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 ed a conoscenza di quanto prescritto  
 dall'art. 76 del DPR succitato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale  
 responsabilità

D I C H I A R O

1. Di essermi trasferito nel Comune di Offida in data \_\_\_\_\_;
2. Che il valore ISEE del nucleo familiare in corso di validità è di € \_\_\_\_\_;

Che in caso di variazione dei dati sopra riportati il sottoscritto in qualità di legale rappresentante si impegna  
 a darne tempestiva comunicazione

Dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al D:to L.vo n. 196/2003 che i dati personali  
 raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per  
 il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

*"Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento per la protezione dei  
 dati personali del Comune di OFFIDA che i miei dati personali saranno trattati dal servizio Tributi del Comune esclusivamente  
 nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa"*

**SI ALLEGANO:**

**FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' ISEE**

**AGEVOLAZIONE PER ASSUNZIONI IN IMPRESE GIA' IN ATTIVITA'**

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 (\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di titolare della ditta \_\_\_\_\_  
 P.IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ insediatasi  
 nel Comune di Offida in Via \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CHIEDE**

**L'agevolazione TARI prevista nel regolamento IUC per l'immobile sito in \_\_\_\_\_ Rif. Cat. \_\_\_\_\_**  
 Il sottoscritto dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle suddette condizioni.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE -  
 (art. 4, comma 14-bis, d.l. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011)**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ in  
 \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_  
 con sede in \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 46 del DPR n. 445  
 del 28.12.2000 ed a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR succitato per le ipotesi di falsità in atti e  
 dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

**DICHIARO**

- a) di essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e in regola con i versamenti contributivi;
- b) di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L.68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione dei CCNLL;
- c) di non aver fatto ricorso, negli ultimi 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, al beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), comprese eventuali deroghe, per cessazione di attività o non aver operato riduzioni di personale attraverso procedure di mobilità;
- d) di non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo negli ultimi 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta di agevolazione;
- e) di non avere in atto, alla data di presentazione della richiesta dell'agevolazione, sospensioni di rapporti o riduzioni dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria, Cassa integrazione guadagni in Deroga e Trattamento di Solidarietà).
- f) di non avere cause ostative di cui al decreto legislativo 159/2011;
- g) di non essermi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non sono state pronunciate a mio carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P. A;
- h) Di aver assunto a tempo pieno e indeterminato il Sig./Sig.ri \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ sull'unità sita in Via \_\_\_\_\_ distinto al Fg \_\_\_\_\_ con la P.Ila \_\_\_\_\_ e che i suddetti lavoratori posseggono tutti requisiti di cui all'art. 20 del presente regolamento;
- i) che tra i lavoratori cessati nelle 3 annualità precedenti l'assunzione e i lavoratori che verranno assunti si determina un saldo positivo;
- l) Che il Sig/i Sig.ri \_\_\_\_\_ è/sono residente/i nel territorio del Comune di Offida dal \_\_\_\_\_
- m) Che il Sig/i Sig.ri \_\_\_\_\_ non presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/impresе, ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e non sono legati al datore di lavoro da rapporti di parentela o affinità sino al secondo grado.
- n) che i rapporti di lavoro sono stati attivati nel pieno rispetto della legge n. 68/1999, del D.Lgs. n. 81/2008, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e devono configurarsi come assunzioni per la copertura di posti di lavoro di nuova istituzione.
- o) che in caso di variazione dei dati sopra riportati il sottoscritto in qualità di legale rappresentante si impegna a darne tempestiva comunicazione
- Dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al D:to L.vo n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

*"Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento per la protezione dei dati personali del Comune di OFFIDA che i miei dati personali saranno trattati dal servizio Tributi del Comune esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa"*

**Si allegano:**

**fotocopia documento di riconoscimento in corso di validita' del dichiarante fotocopia documento di riconoscimento in corso di validita' del lavoratore durc o dichiarazione sostitutiva contratto di lavoro in corso di validita'**